

Anagrafe nazionale: cambio di residenza con un click

La Funzione Pubblica ricorda che i cittadini possono compilare online la richiesta anagrafica, per sé o per i componenti della propria famiglia anagrafica e inviarla in automatico al Comune competente

si potrà richiedere online il cambio di residenza da un Comune all'altro in Italia o il rimpatrio dall'estero, direttamente dal portale dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

Il nuovo servizio, che si aggiunge alla possibilità di scaricare i certificati anagrafici, consente ai cittadini maggiorenni registrati nell'Anagrafe nazionale di effettuare le seguenti richieste anagrafiche online:

- **cambio di residenza** per il trasferimento da un qualsiasi Comune ad un altro sul territorio nazionale, o di rimpatrio dall'estero per i cittadini italiani iscritti all'AIRE;
- **cambio di abitazione nello stesso Comune**, sul territorio nazionale.

Si potrà accedere al portale dell'Anagrafe - nell'area riservata ai servizi al cittadino - con la propria identità digitale (Carta d'Identità Elettronica, SPID, o CNS), compilare online la richiesta anagrafica per sé e per i componenti della propria famiglia anagrafica e inviarla in automatico al comune competente, seguendo le indicazioni pubblicate nell'area del servizio.

È possibile inviare una richiesta per:

- **nuova residenza**, che riguarda il trasferimento in una nuova abitazione, anche dove sono già presenti persone con cui non si hanno vincoli di parentela o affettivi;
- **residenza in famiglia esistente**, in un'abitazione dove sono presenti persone con cui si hanno vincoli di parentela o affettivi, indicando uno dei componenti della famiglia in cui si entra a far parte.

PROVENIENZA DALL'ESTERO O DA UN ALTRO COMUNE ITALIANO

La residenza va dichiarata al Comune in tutti i casi in cui si trasferisce la propria dimora abituale provenendo dall'estero o da un altro Comune italiano (iscrizione anagrafica) e ogni volta in cui vi siano variazioni all'interno del Comune (variazione anagrafica).

La legge prevede un termine di 20 giorni dall'inizio della nuova dimora abituale per compiere le prescritte dichiarazioni.

Il cittadino proveniente da altro comune italiano non dovrà compiere alcuna dichiarazione presso il Comune di provenienza: sarà l'Ufficio Anagrafe del Comune a provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione.

Il Comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede attraverso il Corpo di Polizia Locale all'accertamento del requisito dell'effettiva dimora abituale presso l'indirizzo dichiarato.

Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni ostative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto.

COSA DEVE PRESENTARE IL CITTADINO

In tutti i casi occorre presentare:

- il modello di iscrizione/variazione anagrafica, compilato in ogni sua parte;

- documento d'identità di tutti i soggetti;
 - firme di tutti i soggetti maggiorenni negli appositi spazi della dichiarazione di residenza (per chi non è presente allo sportello, occorre allegare copia di un documento d'identità);
 - regolare titolo di occupazione dell'alloggio (*rogito notarile, compromesso di acquisto, contratto di locazione, di comodato, usufrutto*) o dichiarazione sostitutiva a firma del soggetto dichiarante/proprietario dell'immobile sulla regolarità dell'alloggio;
 - patenti di guida;
 - identificativi delle targhe dei veicoli di proprietà registrati (autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori);
 - documentazione specifica per cittadini comunitari o extra-comunitari (vedi le sezioni specifiche).
- **Agli effetti anagrafici, persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune costituiscono una famiglia anagrafica, la quale può essere costituita anche da una sola persona.**
 - **I soggetti che effettuano dichiarazioni anagrafiche devono chiarire se nell'abitazione sita all'indirizzo di residenza sono già iscritte delle persone ed indicano se sussistono o non sussistono rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con esse.**
 - **Persone o famiglie che coabitano nella stessa abitazione possono dar luogo a distinte famiglie anagrafiche (distinti "nuclei familiari") solo se tra i componenti delle due famiglie non vi sono tali vincoli (es. badante coabitante con la famiglia della persona assistita).**
 - **La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.**

PER GLI STRANIERI COMUNITARI

I cittadini dell'Unione Europea e i loro familiari hanno diritto a soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza essere sottoposti ad alcuna formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza (Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio del paese estero).

Anche per i cittadini extracomunitari che accompagnano o raggiungono il cittadino appartenente ad uno Stato dell'Unione Europea è sufficiente il possesso del passaporto in corso di validità e del visto d'ingresso rilasciato dall'autorità consolare italiana nel paese di provenienza.

Trascorsi tre mesi dall'ingresso, il cittadino comunitario è tenuto ad iscriversi all'anagrafe del Comune dove ha la dimora abituale. Possono iscriversi in anagrafe i cittadini comunitari rientranti nelle seguenti categorie:

- lavoratori subordinati o autonomi;
- studenti iscritti presso un Istituto pubblico o privato e con la titolarità di un'assicurazione sanitaria o altro titolo nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari.
- soggetti che, pur non essendo lavoratori o studenti, sono in possesso di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari (pari almeno all'importo dell'assegno sociale) e sono titolari di un'assicurazione sanitaria che copra i rischi per sé e per la famiglia;
- un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione già residente.

PER GLI STRANIERI EXTRACOMUNITARI

1. Prima iscrizione anagrafica - Provenienza dall'estero

È necessaria l'esibizione dei seguenti documenti:

- passaporto
- permesso di soggiorno o, in attesa del rilascio:

a) lavoro subordinato

- contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione;
- ricevuta dell'ufficio postale, che attesti l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso;
- domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico.

b) motivi familiari

- visto d'ingresso;
- ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della
- richiesta di permesso di soggiorno;
- fotocopia nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico.

2. Prima iscrizione anagrafica con rinnovo permesso di soggiorno:

- **passaporto;**
- fotocopia permesso di soggiorno scaduto e ricevuta che attesti l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, che deve essere stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 60 gg. dalla scadenza dello stesso.

Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale

Entro 60 giorni da ogni rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero extracomunitario ha l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale. In caso contrario, si aprirà un procedimento amministrativo volto alla cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.

COME PRESENTARE LE DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE

I cittadini potranno presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune) non solo allo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica.

La trasmissione telematica è consentita mediante una delle seguenti modalità:

1.
 1. sottoscrizione del dichiarante con firma digitale;
 2. identificazione del dichiarante attraverso carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
 3. trasmissione attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune;

4. acquisizione mediante scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento d'identità del dichiarante e trasmissione tramite posta elettronica semplice.

La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti negli appositi moduli. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo di domanda.

Il modello di dichiarazione da presentare è scaricabile da questo sito istituzionale.

ITER PROCEDURALE E TEMPISTICHE

La decorrenza giuridica del cambio di residenza è pari alla data di presentazione della dichiarazione ("residenza in tempo reale").

Nei due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia limitatamente alle informazioni "documentate/dichiarate" e la carta d'identità se quella precedente fosse scaduta o in via di scadenza.

Nel caso di cambio di residenza con provenienza da altro comune, entro ulteriori 5 giorni lavorativi il Comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed alla verifica dei dati forniti dal dichiarante.

Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni ed anche, se il soggetto ne è privo o necessita di rinnovarla, la carta di identità.

Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede tramite il Corpo di Polizia Locale all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica (l'effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto.

In caso di accertamento negativo sarà inviata una comunicazione di preavviso di diniego, dando all'interessato l'opportunità di chiarire la propria posizione.

Dal momento di presentazione delle osservazioni (o da un periodo di 10 giorni dalla notifica del preavviso) decorreranno ulteriori 45 giorni. In caso in cui si confermasse l'insussistenza dei requisiti della dimora abituale, il soggetto sarà ripristinato nella posizione anagrafica precedente; tale situazione sarà, inoltre verbalizzata alle competenti autorità di pubblica sicurezza ed eventualmente alla Procura della Repubblica, per le possibili responsabilità amministrative e penali per dichiarazioni mendaci (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000). Il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici nel frattempo conseguiti.

DOMICILIO

Il domicilio, ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile, è costituito dal luogo in cui la persona abbia stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Il domicilio può non coincidere con la residenza.

La scelta del domicilio non segue nessuna formalità e pertanto non è prevista alcuna registrazione pubblica di domicilio. Di conseguenza il domicilio non è certificabile.

SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA

L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da persone residenti in altro comune italiano o all'estero, che abbiano la propria dimora presso il Comune in via provvisoria da non meno di quattro mesi ma non siano nella condizione per prendere la residenza.

Anche in questo caso, l'interessato deve presentare apposita dichiarazione presso l'Ufficio Anagrafe.

- **L'iscrizione allo schedario della popolazione temporanea non dà diritto al rilascio di certificati, ma solamente di una comunicazione comprovante l'avvenuta iscrizione.**

L'iscrizione è valida per un anno, trascorso il quale l'Ufficio Anagrafe provvederà alla cancellazione dallo schedario.

QUANTO COSTA

I servizi descritti sono gratuiti

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
- Legge 7 agosto 1990, n. 241
- Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 5 ("residenza in tempo reale")

Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito nella Legge 23 maggio 2014, n. 80, art. 5 ("antiabusivismo")